



**PARERE MOTIVATO
n.15 del 21 febbraio 2017**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale al P.I - Variante Verde. Comune di Portogruaro.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 febbraio 2017 come da nota di convocazione in data 21 Febbraio 2017 prot. n.69384;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Portogruaro con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 464705 del 28.11.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PI variante verde;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.486452 del 14.12.16 del Genio Civile Litorale Veneto che di seguito si riporta:

Per quanto di competenza di questo Ufficio invece (Parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/09), si comunica che a seguito della asseverazione richiesta inviata dal Comune di Portogruaro (VE) in data 18/08/2016 con prot. n. 317443, è stato espresso **parere favorevole alla Variante Parziale al P.I - Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili previste dall'art. 7 della L.R. 4/2015** in data 31/08/2016 con prot. n. 327740, di cui si allega copia alla presente.

Con riferimento alla documentazione prot. 317443 del 18/08/2016, inviata da Codesto Comune inerente a quanto in oggetto:

- vista l'asseverazione (allegata alla nota di cui sopra) di non necessità dello Studio di Compatibilità idraulica, a firma dell' Arch. Domiano Seapin;
 - esaminati gli elaborati relativi alla variante in oggetto;
- si esprime per quanto di competenza parere favorevole all'asseverazione.**

Con riferimento al P.A.L. dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene, si fa presente che poiché le aree relative alla richiesta ricadono all'interno di perimetrazione di pericolosità idraulica "PI - Pericolosità idraulica moderata Area soggetta a scolo meccanico" essa soggiacciono a quanto ivi prescritto, in relazione alla classe d'appartenenza e all'efficacia del Piano stesso.

Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi.

Si rammenta infatti che opere eventualmente in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità dell'intervento con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere eventualmente previste nella variante posta in oggetto.

S'invita infine codesto Comune a compilare il form di rilevazione della soddisfazione dell'Amministrazione reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/compatibilita-idraulica>

- Parere n.543 dell'11.01.17 assunto al prot. reg. al n.19109 del 18.01.17 della Soprintendenza archeologica, che di seguito si riporta:



Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 0474236 del 05-12-2016, (qui pervenuta in data 05-12-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0027802-VE-Re del 06-12-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha trasmesso i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, D.P.C.M. 29.08.2014 n. 171, art. 33, co. 1, lett. b) e d), così come modificato dal D.M. 23.01.2016, n. 44, art. 4, co. 1, lett. b) e d), considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

La cosiddetta 'Variante Verde' al Piano degli Interventi prevede lo stralcio, su richiesta dei proprietari, di circa 22 ha di superficie edificabile e/o parzialmente edificabile. Si tratta di una procedura di riclassificazione che prevede la valutazione da parte del comune delle istanze formulate dagli aventi titolo, affinché le aree edificabili "siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili" (art. 7, comma 1 LR 4/2015).

Data la natura della variante, per quanto attiene alla tutela paesaggistica, la proposta appare migliorativa rispetto allo stato licenziato dal PAT, perseguendo l'obiettivo di contenere il consumo di suolo e di uno sviluppo più sostenibile.

Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, la variante in oggetto prevede la retrocessione dell'edificabilità di alcuni terreni nel territorio comunale di Portogruaro e dunque esprime un carattere conservativo del sedime dei medesimi.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, non ravvisa la necessità di sottoporre la variante verde in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.217/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 21 febbraio 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PI variante verde Comune di Portogruaro, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante parziale al PI variante verde Comune di Portogruaro in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati e nella Relazione Vinca.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine